COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze
Alla Segretaria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Giudice di Pace di Pisa – Marchetti Giovanna c/Meninno Michele – terzo chiamato Comune di Pisa – liquidazione spese processuali come da sentenza n. 534/17 – importo € 2607,21 compresivi di IVA e ulteriori accessori come per legge. (128c14)

Soggetto creditore:
Denominazione: Meninno Michele
Codice fiscale / MRCGNN34R64G702L
Residenza / Via L. Settembrini n. 15 - Città Grottaminarda (AV)

Importo complessivo debito: € 2607,21

€ 1867,00
di cui:
€ 1.205,00= compensi professionali
€ 180,75= spese generali 15%.
€ 55,43= cap 4%
€ 317,06= IVA 22%
€ 108,76= spese

€ 740,21
50% del capitale e interessi dovuti dal Meninno a parte attrice

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto di chiamata di terzo notificato il 31/12/2014, il sig. Michele Meninno conveniva in giudizio il Comune di Pisa, nella causa di risarcimento danni promossa dalla sig.ra Marchetti Giovanni contro il sig. Meninno dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, per ivi sentir condannare, tra l'altro, il Comune di Pisa a manlevare e, comunque, a rilevare indenne il sig. Meninno da ogni e qualsiasi domanda comunque proposta contro quest'ultimo comprese le eventuali spese di giudizio e, per l'effetto, a versare direttamente all'attrice tutte le somme eventualmente dovute in conseguenza dei fatti di causa.
- Con sentenza n. 534/2017, il Giudice di Pace di Pisa ha condannato il sig. Meninno al pagamento del risarcimento dei danni materiali subiti dalla sig.ra Marchetti, oltre al pagamento delle spese legali accogliendo, altresì, parzialmente la domanda di manleva promossa dal sig. Meninno nei confronti del Comune di Pisa, condannando l'Ente al pagamento delle spese legali in suo favore nonché al rimborso del 50%, sempre in favore del sig. Meninno, delle somme dal medesimo dovute a parte attrice.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

x non si ravvisano profili di responsabilità;
si rinvengono i seguenti profili di responsabilità:
_____
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
- sentenza del Tribunale di Pisa n. 534/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- pre notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/11/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

Sent. n. 534/17
del 2/9/2017
R. G. n. 2396/14
Rep. n. 467/17
Cron. n. 4256/17
Sent. dep. 7/9/2017
Oggetto: ris. danni
da circ. stradale
PJBBL 19/9/201

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2396/2014 R.G., promossa da:

MARCHETTI GIOVANNA (codice fiscale MRC GNN 34R64 G702L), residente in Pisa, Via D. Chiesa 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardo Polese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cascina (Pisa), Fraz. Navacchio, Via Tosco Romagnola 1896, come da procura in atti **ATTRICE**

CONTRO

MENINNO MICHELE (codice fiscale MRC GNN 34R64 G702L), residente in Grottaminarda (Avellino), Via L. Settembrini 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Troisi del Foro di Avellino e dall'Avv. Antonella Veritti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Pontedera (Pisa), Via I maggio 5, come da procura in atti

CONVENUTO

E CON

NUTI SIMONETTA (codice fiscale NTU SNT 60B63 A562I), residente in San Giuliano Terme (Pisa), Via Lago di Vittorio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Cerrai, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera (Pisa), Via San Faustino 48, come da procura in atti **TERZA CHIAMATA**

COMUNE DI PISA (codice fiscale 00341620508), in persona del Dirigente della Direzione Avvocatura Avv. Susanna Caponi, rappresentata e difesa, come da procura in atti, in proprio e dell'Avv. Renato Ridondelli, ed elettivamente domiciliato in Pisa, Via degli Uffizi 1, presso l'Avvocatura Civica **TERZO CHIAMATO**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (codice fiscale 00818570012), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 **TERZA CHIAMATA CONTUMACE**

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

La causa è stata trattenuta decisione all'udienza del 25.1.2017, con termine per il deposito di memorie, sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace, accertata la dinamica del sinistro così come descritta, condannare, con riguardo alla verificazione del sinistro de quo, il sig. Mennino Michele, in qualità di responsabile civile del sinistro occorso, al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma risultante dal preventivo della Autocarrozzeria F.lli Del Grande Snc, pari ad € 1.761,43, quale quantificazione di tutti i danni materiali subiti dall'autovettura della sig.ra Marchetti Giovanna, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre successive spese ed interessi legali dalla data del sinistro alla domanda e da questa al saldo effettivo. Il tutto nei limiti della competenza ratione valoris del giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari di causa".

PER PARTE CONVENUTA: "Conclude affinché l'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato ad opera ed esclusiva responsabilità della sig.ra Nuti Simonetta, conducente dell'autovettura tipo Fiat 500, tg. ED048CF di proprietà della sig.ra Marchetti Giovanna e, per l'effetto,

rigettare la domanda attorea; 2) per l'effetto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero la Unipolsai Assicurazioni Spa, assicuratore per la RCA dell'autovettura ovvero chi di ragione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal sig. Mennino a seguito del sinistro in oggetto di causa quantificati in € 4.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre alle spese sostenute, il tutto maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo, entro i limiti della competenza per valore del giudice adito; 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, la mancanza di nesso causale ovvero la mancata congruità dei danni lamentati dall'attrice in conseguenza dei fatti così come rappresentati e, per l'effetto, rigettare la domanda così come proposta, con ogni conseguenza di legge; 4) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda formulata dall'attrice ed in subordine, accertare e dichiarare, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, il concorso tra le parti in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, diminuire in proporzione l'ammontare del risarcimento del danno; 5) in subordine, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare e condannare la sig.ra Nuti Simonetta, la Unipolsai Assicurazioni Spa nonché il Comune di Pisa, in solido o chi di ragione, a manlevare e, comunque, a garantire e/o a tenere indenne il sig. Mennino da ogni e qualsiasi domanda comunque proposta contro quest'ultimo ovvero da tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli poste a carico dello stesso, comprese le eventuali spese di giudizio e, per l'effetto, a versare direttamente all'attrice e/o a chi di ragione tutte le somme che dovessero risultare dovute in conseguenza dei fatti di causa; 6) sempre in via subordinata e nella

denegata ipotesi di accertamento di un qualche diritto di credito a favore dell'attrice e/o chi di ragione, dichiarare l'intervenuta compensazione tra le rispettive pretese con condanna al pagamento in favore del sig. Mannino dell'eventuale residua somma per la parte omogenea oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; 7) condannare, in ogni caso, l'attrice ovvero chi di ragione al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari da attribuirsi all'anticipatario procuratore".

PER LA TERZA CHIAMATA NUTI: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, nel merito, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto Mennino nella causazione del sinistro de quo, respingere la domanda di parte convenuta così come proposta perché infondata in fatto e in diritto nonché condannare il convenuto ex art. 96 Cpc. In ogni caso con vittoria di spese e competenze".

PER IL TERZO CHIAMATO COMUNE DI PISA: "Piaccia al Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1. In via preliminare, accertare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del Comune di Pisa; 2. Nel merito, respingere la domanda di parte attrice come infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 55/2014".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Marchetti Giovanna conveniva in giudizio il sig. Mennino Michele, per sentir condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali subiti da parte attrice nel sinistro stradale avvenuto il giorno 3.2.2014.

Deduceva parte attrice che in tale data, alle ore 10,00 circa, la sig.ra Nuti Simonetta, alla guida del veicolo Fiat 500 ED 048 CF, di proprietà dell'odierna attrice, percorreva in Pisa la

Via Fabio Filzi, nel tratto tra Via XXIV Maggio e Via di Gello, quando veniva urtata da una bicicletta condotta dal sig. Mennino Michele, che provenendo da una traversa a fondo chiuso, all'altezza del civico 25, si immetteva sulla strada principale non rispettando la segnaletica verticale e orizzontale di Stop. Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Pisa per i rilievi.

A seguito del sinistro l'auto di proprietà dell'odierna attrice avevano subito danni per le cui riparazioni era stata preventivata una spesa di € 1.761,43. Vane erano state le richieste avanzate nei confronti del sig. Mennino Michele. Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito.

Si è costituito in giudizio il convenuto Mennino Michele, contestando la domanda di parte attrice, formulando a sua volta domanda riconvenzionale e chiamata di terzo in causa.

In relazione alla dinamica del sinistro, ed alla relativa responsabilità, parte convenuta deduceva l'esclusiva responsabilità della sig.ra Nuti Simonetta, conducente dell'auto di proprietà di parte attrice, che non tenendo una velocità consona allo stato dei luoghi aveva investito il sig. Mennino che era stato sbalzato sul cofano motore dell'auto, infrangendone il vetro anteriore e riportando lesioni personali con postumi permanenti: deduceva ancora che il segnale di Stop non era visibile perché coperta dalla vegetazione mentre la segnaletica verticale era inesistente. Proponeva pertanto domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice con contestuale chiamata in causa della sig.ra Nuti Simonetta, conducente dell'auto, della Unipolsai, assicuratrice della stessa, e del Comune di Pisa responsabile del cattivo stato della segnaletica. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa e dei terzi chiamati al risarcimento del danno subito.

Differita la causa per permettere la citazione dei terzi chiamati, la Unipolsai restava contumace, mentre si costituiva in giudizio la sig.ra Nuti Simonetta, contestando la domanda di parte convenuta.

La terza chiamata deduceva di avere tenuto una velocità assolutamente prudenziale e di non avere urtato il sig. Mennino, essendo stato quest'ultimo ad urtare l'auto condotta dalla sig.ra Nuti, essendosi immesso improvvisamente nel flusso della circolazione provenendo da una strada privata laterale. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda riconvenzionale che contestava anche nel quantum, ritenuto eccessivo e comunque non provato.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di Pisa, contestando la domanda di parte convenuta.

L'ente terzo chiamato eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la strada da cui proveniva il Mennino era una strada privata; inoltre la vegetazione che avrebbe coperto la segnaletica era a sua volta posta in un'area privata (condominio di Via Fabio Filzi 17). Nel merito deduceva l'integrale responsabilità del convenuto, essendo stato quest'ultimo ad urtare l'auto condotta dalla sig.ra Nuti, essendosi immesso improvvisamente nel flusso della circolazione provenendo da una strada privata laterale, con ciò violando l'art. 145, comma 6, CdS. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda riconvenzionale che contestava anche nel quantum, ritenuto eccessivo e comunque non provato.

La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali e prove per testimoni. La fase istruttoria si è svolta quasi integralmente davanti al Giudice di Pace Avv. Scotto, poi

trasferitosi ad altra sede: il fascicolo è stato pertanto assegnato all'odierno giudice per il completamento dell'istruttoria e la decisione.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2017 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con termine per il deposito di memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Nel merito la domanda di parte attrice deve essere accolta.

<u>Sulla dinamica del sinistro</u> – Premesso che nessuno dei testi escussi ha assistito al sinistro, e pertanto nessuna rilevanza probatoria può avere quanto loro riferito dal sig. Mennino, decisive ai fini della decisione risultano essere le foto, acquisite agli atti del giudizio che mostrano i veicoli in posizione post urto, localizzati all'altezza della strada laterale a fondo chiuso da cui proveniva il velocipede in sella al quale viaggiava il convenuto sig. Mennino. La localizzazione dei mezzi è decisiva per ritenere, sulla base di dati di comune esperienza,

come sia stato il velocipede ad urtare l'auto e non viceversa quest'ultima ad andare ad urtare la bicicletta a causa di una sua eccessiva velocità; se infatti fosse stata l'auto a viaggiare a velocità sostenuta ed andare ad urtare la bicicletta, sia l'auto che la bicicletta avrebbe dovuto avere una posizione post urto più avanzata rispetto al senso di marcia percorso dall'auto, mentre nelle foto la bicicletta si trova coricata a fianco dell'auto ferma, ciò dimostrando che la bicicletta si è immessa nel flusso della circolazione di Via Filzi pressochè contemporaneamente al passaggio dell'auto, senza assicurarsi di potersi immettere su Via Filzi in condizioni di sicurezza.

Quanto alla dedotta non visibilità della segnaletica posta al termine della strada laterale da cui proveniva Via Filzi, deve rilevarsi come tale circostanza, anche ove veritiera (e ciò non può essere escluso sulla base delle fotografie in atti), non esoneri, o quantomeno non esonera completamente da responsabilità il convenuto (v. *infra*), innanzitutto lo stesso all'epoca del fatto risultava abitare in Via Filzi e pertanto lo stato dei luoghi doveva essergli noto; ma soprattutto, essendo la traversa una strada a fondo chiuso, prima di uscire dalla stessa il sig. Mennino deve esservi in qualche modo entrato, e pertanto non può essergli sfuggito, o comunque non avrebbe dovuto sfuggirgli se avesse avuto un'ordinaria diligenza, che la Via Filzi era la strada principale rispetto a quella da cui proveniva, con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di dare la precedenza. In ogni caso, anche considerando la scarsa visibilità della segnaletica una concausa del sinistro, l'odierno convenuto resterebbe responsabile nei confronti dell'attore, in virtù del principio di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 CC.

Risulta pertanto sufficientemente provata la responsabilità del convenuto Mennino nella dinamica del sinistro, mentre non vi sono prove di una responsabilità, neppure sul piano concorsuale in capo al conducente del veicolo di parte attrice.

Sulla quantificazione del danno – In relazione alla quantificazione del danno auto parte attrice ha prodotto un preventivo di spesa per € 1.455,73, oltre Iva; il legale rappresentante della Carrozzeria F.lli Del Grande, escusso come testimone, ha confermato l'avvenuta riparazione del veicolo, non essendo però stata emessa fattura. Esaminate le voci di riparazione di cui al preventivo e rapportate ai danni all'auto come descritti nel verbale dei rilievi del sinistro in atti, non vi sono motivi per non ritenere congruo il costo della riparazione, certamente inferiore al valore del veicolo che al momento del sinistro aveva un'età di 4 anni (dal verbale dei rilievi, lo stesso risulta infatti immatricolato nel 2010); sul punto pertanto l'eventuale CTU risulta superflua e processualmente antieconomica. Il danno deve pertanto essere riconosciuto, in mancanza di fattura, nella misura di € 1.455,73.

Sulla domanda di manleva nei confronti del Comune di Pisa – Non risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal Comune di Pisa in relazione alla natura privata della strada dalla quale è uscito il velocipede condotto dal convenuto, e alla collocazione su area privata della vegetazione che ha coperto la segnaletica; ciò alla luce del disposto dell'art. 37, comma 1, CdS, per cui "l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:...c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali". Premesso che la natura di strada privata aperta all'uso pubblico della traversa di cui è causa è assolutamente pacifica, è parimenti pacifico del il Comune è tenuto alla manutenzione 3,

pertanto, all'obbligo di mantenere costantemente ed efficientemente visibile la segnaletica, non soltanto con riferimento alle strade per le quali esso è proprietario, ma anche a quelle di proprietà privata ad uso pubblico (come nel caso di specie), ed altresì a vigilare affinché i proprietari confinanti taglino le siepi o i rami degli alberi che si protendono sulla pubblica via o sulle strade private aperte al pubblico in modo da non nascondere la segnaletica, compromettendo la leggibilità dei cartelli stradali.

Nel caso di specie il Comune di Pisa non ha provato di essere efficacemente attivato per la manutenzione della segnaletica stradale sul luogo del sinistro, o comunque per chi di dovere si attivasse in tal senso.

Poiché pertanto la scarsa o nulla visibilità della segnaletica può avere influito sul comportamento (comunque colposo, per i motivi già enunciati *supra*) del convenuto, risulta equo condannare il Comune di Pisa a tenere indenne il sig. Mennino Michele nella misura del 50% di quanto lo stesso dovrà corrispondere a parte attrice.

*** *** ***

Riepilogando la domanda di parte attrice deve essere accolta ed il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 1.455,73, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

La domanda riconvenzionale promossa dal convenuto nei confronti dell'attore, della sig.ra Nuti Simonetta e di Unipolsai deve essere respinta.

Deve essere parzialmente accolta la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti del Comune di Pisa, che deve essere condannato al rimborso in favore del convenuto del 50% delle somme che lo stesso dovrà corrispondere a parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alle varie domande e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il convenuto Mennino Michele al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 1.455,73, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo;

respinge la domanda riconvenzionale promossa dal convenuto nei confronti dell'attore dei terzi chiamati Nuti Simonetta e Unipolsai;

accoglie parzialmente la domanda di manleva promossa dal convenuto nei confronti del Comune di Pisa e per l'effetto condanna quest'ultimo al rimborso in favore del convenuto del 50% delle somme che lo stesso dovrà corrispondere a parte attrice;

condanna il convenuto Mennino Michele al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 1.337,20, di cui € 132,20 per spese, € 1.205,00 per compensi professionali, oltre 15,00% spese Gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

condanna il convenuto Mennino Michele al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata Nuti Simonetta, che liquida in complessivi € 1.205,00 per compensi professionali, oltre 15,00% spese Gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

condanna il terzo chiamato Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta (in relazione alla domanda di manleva), che liquida in complessivi € 1.313,76, di cui € 108,76 per spese, € 1.205,00 per compensi professionali, oltre 15,00% spese Gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pisa, 2.9.2107

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

RELAZIONE

Oggetto: Sentenza Giudice di Pace n. 534/2017. Giovanna Marchetti c/Michele Meninno e Simonetta Nuti e nei confronti dei terzi chiamati Comune di Pisa e Unipolsai Assicurazioni spa.

Con atto di chiamata di terzo notificato il 31/12/2014, il sig. Michele Meninno conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, il Comune di Pisa per ivi sentir condannare, tra l'altro, il Comune di Pisa a manlevare e, comunque, a rilevare indenne il sig. Meninno da ogni e qualsiasi domanda comunque proposta contro quest'ultimo ovvero da tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli poste a carico dello stesso, comprese le eventuali spese di giudizio e, per l'effetto, a versare direttamente all'attrice e/o a chi di ragione tutte le somme che dovessero risultare dovute in conseguenza dei fatti di causa.

La vicenda traeva origine dal giudizio introdotto dalla sig.ra Giovanna Marchetti che, con atto notificato in data 20/06/2014, citava avanti al Giudice di Pace di Pisa, il sig. Meninno al fine di accertare la responsabilità del medesimo nel sinistro del 3/02/2014, quando il veicolo di proprietà della sig.ra Giovanna Marchetti, parte attrice, percorrendo via Fabio Filzi, da via XXIV Maggio a via di Gello, veniva urtato dalla bicicletta condotta dal Meninno.

Nel contempo, il Meninno citava, dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, Giovanna Marchetti e Simonetta Nuti, quale conducente, nonché la Unipol Sai

Assicurazioni s.p.a. al fine di accertare e dichiarare che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità della stessa Simonetta Nuti.

Il contradittorio si instaurava dinanzi al Giudice di Pace di Pisa e il Meninno si costituiva, chiamando in garanzia il Comune di Pisa e Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. e avanzando domanda riconvenzionale per i supposti danni subiti.

Il Meninno, infatti, riteneva responsabile anche il Comune di Pisa, in quanto il cartello di "stop" non sarebbe stato perfettamente visibile, poiché coperto dai rami di un albero.

Il Comune si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda del Mininno, rilevando la carenza di legittimazione la carenza di legittimazione passiva, in quanto la strada da cui proveniva il Meninno era una strada privata e non di proprietà comunale. L'ente faceva presente, poi, che o rami che avrebbero coperto il segnale erano di un albero posto all'interno di un giardino condominiale.

All'esito del giudizio, il Giudice ha ritenuto che il Meninno sia responsabile del sinistro nei confronti della proprietaria dell'auto e della conducente. Quanto al Comune di Pisa, il Giudice ha ritenuto che il Comune sia responsabile di mantenere "costantemente ed efficacemente" visibile la segnaletica anche per le strade di proprietà privata da uso pubblico, vigilando "affinchè i proprietari confinanti taglino le siepi pubblico in modo da non nascondere la segnaletica…".

In ragione di tale circostanza, il Giudice ha condannato il Meninno al pagamento del risarcimento dei danni subiti dall'auto della sig.ra Marchetti, oltre al pagamento delle spese legali. Ha accolto, altresì, parzialmente la domanda di manleva promossa dal Meninno nei confronti del Comune di Pisa, condannando l'Ente al pagamento delle spese legali in suo favore nella misura del 50% di quanto dal medesimo dovuto a parte attrice.

Di tale somma si chiede, pertanto, il riconoscimento quale debito fuori bilancio.

Il funzionario p.o.

avv. Gloria Lazzeri

Da: avvtroisigrazia@virgilio.it [mailto:avvtroisigrazia@virgilio.it]
Inviato: venerdì 17/11/2017 h. 12.45
A: avvocatura@comune.pisa.it
Oggetto: Meninno / Marchetti - sentenza n. 534/2017 GdP Pisa

Gentile avv. Caponi,
faccio seguito all'intercorso colloquio e, unita alla presente, Le rimetto la notula proforma relativa alle competenze dovute dal Comune di Pisa in relazione al giudizio in oggetto.
In uno alla presente Le rimetto anche il codice Iban della carta prepagata intestata al Meninno ove sarà possibile effettuare il bonifico della somma di cui alla richiamata notula maggiorata di quella dovuta a titolo di risarcimento danni pari ad euro 740,21 (SEO):
IT90E0306967684510331049938

In attesa di riscontro, La saluto cordialmente
Grazia TROISI

---

avv. Grazia Troisi
via Sant'Anna n. 63 - 83100 Avellino
tel. 0825756879 -fax 0825756910
pec: grazia.troisi@avvocatiavellinopec.it

Studio Legale
avv. Grazia TROISI
Via Sant'Anna n. 63 - 83100 Avellino
P.IVA: 02621720644
c.f. TRSGRZ63C59F839X

Notula **del 17 novembre 2017**

Preg.mO sig. **MENINNO Michele**
via Luigi Settembrini n. 15
83035 Grottaminarda (AV)
c.f. MNNMHL86R15A399T

Natura dei servizi oggetto della prestazione	Importo
Competenze relative al giudizio promosso dalla sig.ra Marchetti Giovanna	€ 1.205,00
contro Meninno Michele ed altri innanzi al Giudice di Pace di Pisa R.G.n. 2396/2014	
conclusosi con la sentenza n. 534/2017	
spese gen. 15%	€ 180,75
1) Imponibile IRPEF:	**€ 1.385,75**
Contributo previdenziale (4% su 1)	€ 55,43
2) Imponibile IVA:	**€ 1.441,18**
IVA (22% su 2)	€ 317,06
spese anticipate in nome e per conto del cliente	€ 108,76
3) Totale:	**€ 1.867,00**
- Ritenuta d'acconto IRPEF (20% su 1)	
4) Netto a pagare:	**€ 1.867,00**

Riferimenti Bancari:	Spazio per la quietanza